Una delle conseguenze della applicazione della disciplina di emergenza per tutto il 2022

# Slitta il ritorno ai riti partecipati

## Processi a porte chiuse. Conclusioni rilasciate per iscritto

Pagina a cura DI STEFANO LOCONTE E GIULIA MARIA MENTASTI

rincipio di oralità del processo penale ko, con la disciplina dell'emergenza proro-gata fino al 31 dicembre 2022: è quanto emerge dalla legge n. 15 del 25 febbraio scorso, di conversione del dl 228/2021, il cosiddetto decreto Milleproroghe. Infatti, i giudizi di appello e cassazione ancora per tutto questo anno si celebreranno nella cosiddetta forma del rito camerale non partecipato, che si traduce non solo in un processo a porte chiuse ma nella totale assenza di pm, imputati, di-fensori, che rassegneranno le proprie conclusioni per iscritto. Ŝvolgimento a distanza anche delle indagini preliminari, considerato che fino a fine 2022 sono previsti collegamenti da remoto per il compimento di atti investigativi che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, nonché di consulenti,

di esperti o di altre persone.

Il decreto milleproroghe.

La legge n. 15/2022, pubblicata in G.u. il 28 febbraio, ha convertito il decreto Milleproroghe, ovvero il dl n. 228 del 30 dicembre scorso, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», con cui sono stati prorogati i termini di legge in vari settori, compreso quello della giustizia penale. In particolare, le disposizioni concer-nenti il processo penale sono contenute nei primi due commi dell'art. 16 del decreto, occupandosi, invece, i commi successivi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria. Dunque, mentre per questi tre ultimi ambiti le disposizioni speciali continueranno ad applicarsi fino al 30 aprile 2022, con riferimento alla giurisdizione ordinaria, civile e penale, salvo che per alcune limitate disposizioni, si è scelto di estende-re fino al 31 dicembre 2022 la vigenza della normativa speciale di cui al dl 137/2020: si tratta del decreto che ormai quasi due anni fa ha disposto misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, misure che, seppur necessarie fino a quando si è dovuto fron-teggiare la pandemia, solleva-no ora dubbi in quanto evidentemente rischiano di perdere il proprio carattere di tempora-

Giudizi di appello e di Cassazione non partecipati. Tra le disposizioni proroga-te fino a fine 2022 spiccano quelle concernenti l'inedito procedimento camerale non parteProroghe fino al 31 dicembre 2022

### Appello e Cassazione non partecipati

Il giudizio di appello e quello dinanzi alla Cassazione:

- vengono celebrati nelle forme del rito camerale cosiddetto non partecipato, con contraddittorio solo cartolare e conclusioni scritte rassegnate a mezzo Pec
- · fatta salva la facoltà, entro il termine perentorio rispettivamente di 15 e 25 giorni liberi prima dell'udienza, per le parti di avanzare richiesta di trattazione orale o per l'imputato di manifestare la volontà di comparire

Nel corso delle indagini preliminari:

#### Atti di indagine a distanza

- il pm e la pg possono avvalersi di collegamenti da remoto per il compimento di atti investigativi che richiedono la partecipazione di indagato, persona offesa, difensore, consulenti o esperti
- pur fatta salva la facoltà per il difensore dell'indagato di opporsi al collegamento audio-visivo quando l'atto richiede la sua presenza

#### Depositi smaterializzati

- · Per alcuni specifici atti, tra cui quelli contemplati dall'art. 415-bis cpp ovvero richieste di interrogatorio. documenti e memorie difensive depositati a seguito dell'avviso di conclusione indagini, è imposto l'utilizzo del portale del processo penale telematico
- Agli altri atti, documenti e istanze si applica il regime di deposito smaterializzato mediante invio, in formato virtuale e con sottoscrizione digitale, a mezzo di posta elettronica certificata

cipato previsto per i giudizi d'appello, art. 23-bis dl 137/2020, e per quelli dinnanzi alla Corte di cassazione, art. 23, comma 8 dl 137/2020. Al di là dei casi in cui si debba procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudizio di secondo grado viene, così, celebrato nelle forme del rito camerale con l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, salvo che entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza le parti avanzino la richiesta di trattazione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire. Peraltro, la prassi parallelamente sviluppatasi si è caratterizzata per una forte eterogeneità, accen-tuando le perplessità della attuale proroga: in particolare, se si analizzano le linee guida che nei singoli distretti di Corte d'appello sono state adottate al fine di chiarire le concrete modalità operative della disciplina emergenziale, si può rilevare come in alcuni casi si è accordato, conformemente alla lettera del dettato normativo, che la richiesta di una sola del-le parti sia di per sé sufficiente affinché l'udienza si celebri, per tutti, in forma orale. Diversamente, presso altre Corti distrettuali, si è ritenuto che la medesima richiesta sia in gra-

do di produrre effetti esclusiva-

mente nei confronti della parte che l'ha formulata; conseguentemente, in presenza di più imputati, l'udienza di trattazione si svolge, per coloro che ne ab-biano fatto richiesta, con discussione orale, mentre, per gli altri, rimane valida l'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 23-bis dl 137/2020.

Al pari del giudizio di secondo grado, anche il giudizio instaurato dinanzi alla Suprema corte continuerà a svolgersi nella forma della camera di consiglio non partecipata, ove il contraddittorio tra le parti è realizzato nella sola forma scritta. Si garantisce, tuttavia, la facoltà al procuratore generale e alle altre parti di formulare richiesta di trattazione orale, da presentare in cancelleria, a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza.

Qualora tale facoltà non venga esercitata, le parti rassegna-no le proprie conclusioni scritte a mezzo di posta elettronica

Atti di indagine a distanza. Ancora, fino al 31 dicembre 2022, nel corso delle indagini preliminari, e pur fatta salva la facoltà, in capo al difensore dell'indagato, di opporsi al ricorso a tali strumenti di collegamento audio-visivo, quando

l'atto richiede la sua presenza, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria potranno continuare ad avvalersi di collegamenti da remoto per il compi-mento di atti investigativi che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, nonché di consulenti, di esperti o di altre persone. Quanto a colui il quale debba partecipare al compimento dell'atto a distanza, si prevede che è tenuto a recarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di resi-

Le uniche disposizioni relative al processo penale la cui pro-roga è stata limitata alla data del 30 aprile 2022 attengono al caso in cui l'indagato sia a vario titolo in carcere: in tale ipotesi si procederà secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 4 dl 137/2020, ovvero mediante videoconferenza che instauri il collegamento tra il luogo di esecuzione dell'atto di indagine e il luogo di custodia. Le stesse modalità, videoconferenza o altro collegamento da remoto, sono previste dalla medesima norma anche per assicurare, alle stesse persone che si trovino detenute, la partecipazione a qualsiasi udienza. Infine, per ancora un paio di mesi, il collegamento da remoto po-trà continuare a essere impiegato anche per lo svolgimento

dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale previsto dall'art.

**Depositi smaterializzati.** Oggetto di ulteriore proroga, e in questo caso «lunga», fino al 31 dicembre 2022, è anche la disciplina dettata dall'art. 24 dl 137/2020 per il deposito smaterializzato di atti e documenti. Per alcuni specifici atti e documenti, tra cui quelli contempla-ti dall'art. 415-bis cpp ovvero ri-chieste di interrogatorio, memorie difensive e documenti depositati a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, ri-mane imposto il deposito per mezzo del cosiddetto portale del processo penale telematico, una delle più rilevanti novità per la giustizia penale apportate dalla pandemia. Agli altri atti, documenti e istanze resta applicabile invece il regime di deposito smaterializzato, che con-

> I giudizi di appello e Cassazione ancora per tutto quest'anno si celebreranno nella forma del rito camerale non partecipato, ossia a porte chiuse e nella totale assenza di pm, imputati, difensori

siste nella facoltà di trasmettere l'atto o il documento mediante invio in formato virtuale e con sottoscrizione digitale a mezzo di posta elettronica certificata. E se anche il deposito degli atti di impugnazione può avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, attenzione, perché l'osservanza puntuale delle disposizioni in materia è prevista a pena di inammissibi-lità. Specificamente, il deposito telematico non andrà a buon fine quando l'atto di impugnazione non sia sottoscritto digi-talmente dal difensore; quando le copie informatiche per immagine degli allegati all'atto di impugnazione non siano sottoscritti dal difensore per conformità all'originale; quando l'atto è trasmesso a un indirizzo Pec non presente sul registro istituito con decreto ministeriale o comunque diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento, o an-cora da un indirizzo Pec non intestato al difensore. Infatti, al verificarsi di una delle suddette ipotesi, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.